



ALBANO LAZIALE

(PROVINCIA DI ROMA)

P.R.A.E.E.T.®

PIANO DI RIASSETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE TERRITORIALI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER INSTALLAZIONE, RIASSETTO

E RAZIONALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE

E IMPIANTI DI STAZIONE RADIO BASE

INDICE GENERALE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
	Art. 1 Obiettivi e Ambito di applicazione
	Art. 2 Definizioni
CAPO II	NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER GLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA FUNZIONALI AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (SRB)
	Art. 3 Installazione delle infrastrutture
	Art. 4 Criteri di scelta delle localizzazioni
	Art. 5 Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali
	Art. 6 Impianti esistenti
	Art. 7 Programmi biennali delle installazioni (Piani di Rete)
	Art. 8 Gruppo Tecnico Permanente di valutazione
CAPO III	PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
	Art. 9 Unità organizzativa responsabile
	Art. 10 Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività: Procedure autorizzatorie
	Art. 11 Ulteriore documentazione
	Art. 12 Pubblicità
	Art. 13 Integrazione documentale
	Art. 14 Decisione
	Art. 15 Catasto delle S.R.B.
CAPO IV	VIGILANZA E CONTROLLO
	Art. 16 Vigilanza e controllo
	Art. 17 Sanzioni amministrative
	Art. 18 Pubblicità dei dati di controllo
CAPO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

Premesso che la **legge n.36/2001** detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione** e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici ;

Visto l'art. 191 (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), in cui viene richiamata la politica dell'UE fondata sul Principio di Precauzione e dell'azione preventiva;

Visti gli artt. 115 e 117 Cost. a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la l. 18 ottobre 2001 n. 3, ed, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 "i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;

Vista la Legge 20 marzo 2001, n. 66 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. (*G. U. n. 70 del 24 marzo 2001*)

Visto il DPR 380/2001, art. 3, lett. e) recante "Testo Unico dell'Edilizia", laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla "installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione";

Visto il D.Lgs. 259/2003, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche", i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile;

Visto il D.Lgs. 177/2005 recante "Testo Unico della Radiotelevisione";

Considerato che la disciplina del **D.Lgs 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'Ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005);

Vista la Delibera Consiliare del Lazio 1036/2008 con cui è stato approvato il PTCI, Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza televisiva;

Vista la L.R. Lazio 3/08/2001 n° 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all'art. 12 esprime pareri in materia di telecomunicazione;

che l'**art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009** attribuisce ai COMUNI nel cui territorio si è verificato l'illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001;

Vista la L.R. Lazio 11 settembre 1989, n. 56, Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi;

Vista la L.R. Lazio 27 Febbraio 2004, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 Art. 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità);

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003)

Visto il Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, sottoscritto a Roma, 17 dicembre 2003, vincolante ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 259/2003 per le Amministrazioni locali ed i Gestori della telefonia mobile (TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899) vista la delibera di Consiglio comunale n. 61 del 4 agosto 2011;

Che la succitata **L. n.36/2001 all'art. 8, comma 6** recita: *"I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e Ambito di applicazione

- 1.1 Il Comune di Albano Laziale, con il presente Regolamento, disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/01, l'installazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1 della predetta legge, generanti campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche tramite l'introduzione di un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo da pubblicare sul sito internet istituzionale.
- 1.2 Il presente regolamento si applica agli impianti Stazioni Radio Base per telefonia mobile.
- 1.3 Per impianti radio-televisivi o di altro genere si rinvia alla pianificazione nazionale e regionale di settore.

Art. 2

Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Infrastrutture e impianti: insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

- b) Stazioni Radio Base: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature (come da art. 2.1 a del presente regolamento) specificatamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare.
- c) Antenne Radio-televisive: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature (come da art. 2.1 a del presente regolamento) specificatamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi.
- d) P.R.A.E.E.T.® (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche **Territoriali**): Piano sistematico di analisi e studi sul territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, e le aree idonee alla possibile delocalizzazione. Il P.R.A.E.E.T.® costituisce un "piano dinamico" che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione ogni anno o a seguito di una sopravvenuta diversa esigenza di pianificazione del Territorio.
- e) Operatore: soggetto abilitato ad installare e mantenere gli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- f) Co-siting: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- g) Servizio di Telefonia Mobile: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal numero e qualità, consente la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi di Telefonia Mobile il servizio GSM, il servizio UMTS, eventuali servizi futuri di nuova e diversa tecnologia.
- h) Servizi Radio e Televisivi: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal loro numero e qualità, consentono la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio e Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private e i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile ecc.
- i) Aree sensibili: ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido.
- j) Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione per la pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base.

CAPO II

NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

RADIOELETTRICHE PER GLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

FUNZIONALI AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (SRB)

Art. 3

Installazione delle infrastrutture

3.1. L'installazione di infrastrutture per impianti di Stazioni Radio Base è consentita su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle localizzazioni previste dal P.R.A.E.E.T. nonché di quanto previsto dal presente Regolamento volte a perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle infrastrutture nonché la massima riduzione di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione.

Art. 4

Criteri di scelta delle localizzazioni

- 4.1 I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle suddette infrastrutture sono i seguenti:
- a) Garanzia dell'osservanza dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e progressivo raggiungimento dell'obiettivo di qualità, definito dalla Legge 36/ 2001 art. 3 c.1 l.d) e dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il presente regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all'interno del territorio comunale, le aree sensibili di cui all'art. 2 punto i);
 - b) Individuazione dei nuovi siti su aree di proprietà comunale. Qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione su aree di proprietà pubblica, gli operatori potranno individuare aree di proprietà privata. Nelle more del procedimento autorizzativo la Giunta Comunale, con propria deliberazione, provvede alle modifiche del P.R.A.E.E.T.® necessarie al rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento.
 - c) Concentrazione dei nuovi impianti in co-siting, laddove tecnicamente possibile.
 - d) Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale ed ambientale. Incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.
 - e) Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili e nelle immediate vicinanze del perimetro esterno degli stessi.
 - f) Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il P.R.A.E.E.T.®, il cui testo è approvato con delibera di Consiglio Comunale e che determina l'elenco delle aree idonee a localizzare le nuove installazioni. All'interno di dette aree sono individuati, di concerto con i tecnici degli operatori interessati, i siti definitivi.
 - g) L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigEnte, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento. Al momento del rilascio dei titoli autorizzativi dovrà essere richiesto ai gestori di fornire all'Amministrazione Comunale centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici, il cui costo verrà scomputato dai canoni di affitto.
 - h) Per le installazioni richieste in aree di proprietà privata gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono gli oneri concessori a carico dei richiedenti.
 - i) Le entrate derivanti dai canoni di locazione di cui alla lettera g) e dagli oneri concessori di cui alla lettera H, saranno utilizzate per : a) le spese di installazione, funzionamento e pubblicazione dati di centraline di controllo e monitoraggio H24 sui siti sensibili elencati puntualmente nel P.R.A.E.E.T. sia per le nuove che per le installazioni esistenti b) Le eventuali somme eccedenti saranno destinate per incentivare la possibile delocalizzazione degli impianti esistenti verso le aree pubbliche all'interno delle aree preferenziali individuate nel P.R.A.E.E.T., o comunque per attività amministrative finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e dei servizi sociali e sportivi.

Art. 5

Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

- 5.1 La “Relazione sulle Aree Preferenziali” allegata al Piano (Art.2.1 b) contiene le specifiche tecniche e le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione puntuale delle aree pubbliche sulle quali poter procedere all’installazione.
- 5.2 Le Aree Preferenziali, indicate dal Piano alla tavola “Mappa delle Aree Preferenziali per le Stazioni Radio Base”, sono numerate ed indicano l’area in cui effettuare le ricerche dell’eventuale sito puntuale definitivo.
- 5.3 Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: in presenza di specifici vincoli dichiarati non superabili, ai gestori di telefonia mobile è consentito proporre all’Amministrazione comunale progetti contenenti un piano alternativo per la copertura del servizio di rete. Le proposte di localizzazione alternative devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 6

Impianti esistenti

- 6.1 Per gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alla pianificazione urbanistica e ai criteri guida contenuti nell’Art. 4 , è dato un termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per presentare un piano di risanamento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 36/01.
- 6.2 In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente il Comune convocherà una conferenza di servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla redazione del piano di risanamento di cui all’art. 9 della legge n. 36/01 tale piano sarà reso esecutivo da opportuna ordinanza da parte dell’Ente preposto e le spese di istruttoria saranno imputate al soggetto inottemperante.

Art. 7

Programmi biennali delle installazioni (Piani di Rete)

- 7.1 Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale, ciascun gestore entro 30 giorni dal ricevimento dell’apposita convocazione dovrà presentare al dirigente dell’ufficio Ambiente un programma biennale generale (Piano di Rete) degli impianti fissi che intende installare, nonché delle eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e che intende realizzare negli anni successivi, redigendo un elenco ed una mappa comprensivi dell’indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti e di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti, al fine di permettere la redazione del Piano di Risanamento e Pianificazione delle SRB.
Il programma biennale deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del dirigente dell’ufficio Ambiente.

- 7.2 In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 60 giorni dalla richiesta pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo piano.
- 7.3 L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione non potrà essere richiesta oltre i 45 giorni dalla presentazione del programma.
- 7.4 Obiettivo della pianificazione e del risanamento è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui al punto 4, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai gestori di concerto con il comune, anche attraverso la condivisione di siti (cositing) e l'individuazione e messa a disposizione di eventuali aree ed immobili pubblici.
- 7.5 Tali interventi saranno sottoposti all'analisi del Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione.

Art. 8

Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione

- 8.1 Al fine di proporre al Consiglio Comunale le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del presente regolamento che si rendessero necessari per garantire una più efficace valutazione dei programmi biennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta dei siti, viene istituito un Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione (G.T.P.V.) con funzione propositiva e consultiva, con parere obbligatorio, ma non vincolante.
- 8.2 Il G.T.P.V. è coordinato dal dirigente dell'ufficio Ambiente ed è costituito da tre delegati dei Comitati di Quartiere, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' Art. 13, L 349/86 e s.m.i. , portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della legge 241/90, tre consiglieri comunali indicati dalla Commissione Consiliare Permanente Ambiente, i rappresentanti degli uffici comunali coinvolti, nonché dai rappresentanti dell'A.R.P.A. Lazio e dell'A.U.S.L. RMH, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. La composizione del G.T.P.V., dovrà essere rappresentativa dell'intero territorio comunale (Albano, Cecchina, Pavona).
- 8.3 Il G.T.P.V. è anche strumento permanente di formazione e di educazione a favore del cittadino e avrà il compito, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale, di relazionare al Consiglio Comunale sull'attività di accertamento, rilevamento ed ispezione diretta ad acquisire le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
- 8.4 Il G.T.P.V. effettua la valutazione tecnica dei programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente regolamento.
- 8.5 La relazione tecnica del G.T.P.V., verrà sottoposta all'approvazione con atto specifico del dirigente dell'ufficio Ambiente.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 9

Unità organizzativa responsabile

- 9.1 L'unità organizzativa, responsabile dei procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture di cui all'art. 1 del presente regolamento - nonché per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è il settore Ambiente.

Art. 10

Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività

Procedure autorizzatorie

- 10.1 Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina dagli art. 87 e 88 del D.lgs.n. 259/03, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento.
- 10.2 Per l'installazione degli altri tipi di impianti, comunque ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380/01.
- 10.3 Le domande, da presentarsi in triplice copia presso l'ufficio protocollo generale del Comune, devono essere presentate in conformità ai seguenti modelli, realizzati anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto degli impianti ricadenti nel territorio comunale:
- a) MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt);
 - b) MODELLO B - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 Watt).
 - c) MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
 - d) MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE.
 - e) Richiesta di permesso di costruire per gli impianti diversi da quelli di comunicazione elettronica.

Art. 11

Ulteriore documentazione

- 11.1 Le istanze o denunce devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista - dalla legislazione e dai vigenti regolamenti - per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'alimentazione.
- 11.2 Le istanze o denunce devono, altresì, essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.

ART. 12

Pubblicità

- 12.1 Il Responsabile del Procedimento, non appena riceve copia dell'istanza o della denuncia provvede a pubblicizzare l'istanza o denuncia stessa mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e alla relativa Circostrizione di appartenenza, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune fino alla fine dei lavori.
- 12.2 La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati sensibili dell'impianto ma indicandone le caratteristiche : Località – Indirizzo – Gestore – Data di Attivazione –Tecnologie autorizzate – Coordinate GPS.

Art. 13

Integrazione documentale e fase istruttoria

- 13.1 Qualora la domanda o la denuncia sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza e per una sola volta, richiede in forma scritta, anche per via telematica, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 13.2 Nel caso rappresentato al comma precedente, il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune dell'integrazione documentale richiesta.
- 13.3 Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta, la stessa si intende come non presentata e quindi è archiviata.
- 13.4 Il Responsabile del Procedimento si fa carico, anche attraverso convocazione di apposita conferenza dei servizi, dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli enti coinvolti, inclusi i Comuni confinanti per la verifica delle compatibilità tra le rispettive pianificazioni urbanistiche e l'eventuale presenza di siti sensibili di cui all'art. 2 punto i).

Art. 14

Decisione

- 14.1 Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte al rilascio dei titoli abilitativi da parte dell'Amministrazione comunale. Gli impianti, comunque, non potranno essere attivati (o modificati, se trattasi di richiesta di sola modifica radioelettrica) se non a seguito dell'ottenimento del parere positivo da parte dell'ARPA.

Art. 15

Catasto delle S.R.B.

- 15.1 E' istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunale.
- 15.2 Per facilitare il controllo delle Stazioni Radio Base ed facilitare il conseguente controllo delle emissioni elettromagnetiche, una copia delle istanze sarà inviata all'ufficio Ambiente, che istituirà, per le sue competenze, il catalogo e registro, sia cartaceo che elettronico, delle installazioni, che verrà aggiornato su base mensile.

CAPO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16

Vigilanza e controllo

- 16.1 Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico edilizia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01, secondo le modalità nello stesso indicate. Solamente in caso di impossibilità dell'ARPA Lazio ad effettuare tempestivamente i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01 il Comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni analoghe a quelle in uso all'ARPA Lazio.
- 16.2 I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di inquinamento previsti dalla normativa in vigore.
L'Amministrazione Comunale, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:
- Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
 - Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 (pubblicato in G.U. 199 del 28.08.2003), e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione; Sarà cura dell'Amministrazione predisporre un programma di monitoraggio in continuo, individuando i siti da sottoporre a controllo.
- L'Amministrazione stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti di vigilanza (Arpa Lazio), registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito internet del Comune in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

- 16.3 1) L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 nonché per quanto previsto dalla Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 - "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*", avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Sezione provinciale di Roma e/o consulenti esterni. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto.
- 2) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale. Il controllo deve essere finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione e dichiarati nel certificato di collaudo.
- 3) Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, potrà accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, senza che questi ultimi possano opporsi.

Art. 17

Sanzioni amministrative

- 17.1 Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di legge sarà sanzionato secondo quanto stabilito dall' Art. 15 della legge n. 36/01.

Art. 18

Pubblicità dei dati di controllo

- 18.1 Il Comune deve garantire l'informazione sull'installazione, il monitoraggio e la localizzazione, ai fini della salvaguardia della salute e dell'ambiente, dall'esposizione dai campi magnetici ed elettromagnetici degli impianti di telefonia cellulare, con la pubblicazione sul proprio sito internet.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

- 19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, come previsto dall'art. 15 Legge Quadro 22 Febbraio 2001, n. 36.

- 19.2 Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione predispone le modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica, incluso il regolamento edilizio comunale per consentire la piena attuazione della pianificazione prevista nel P.R.A.E.E.T.
- 19.3 Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione individuerà le figure dei responsabili di procedimento necessari alla piena attuazione del regolamento e del P.R.A.E.E.T.
- 19.4 Il bilancio di previsione comunale che andrà all'approvazione del Consiglio Comunale successivamente all'approvazione del presente regolamento prevederà l'apertura dei capitoli in entrata e in uscita necessari alla piena attuazione del regolamento e del P.R.A.E.E.T.
- 19.5 Rimane salvo il potere del Sindaco, ex art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000, di adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, purché sussistano i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, previa comunicazione al Prefetto.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento nonché quelle previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e della Legge Regionale Lazio n°15/2008 spettano al Responsabile del Servizio Tecnico.